RegioneLombardia
IL CONSIGLIO

Milano, 6 marzo 2024

Preg.mo
Min. Gilberto Pichetto Fratin
segreteria.ministro@mase.gov.it
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Preg.mo
Min. Francesco Lollobrigida
ministro@masaf.gov.it
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

e p.c.
Vicemin. On. Vannia Gava
segreteria.gava@mase.gov.it
segreteria.gava@pec.minambiente.it

e p.c.
Sottosegretario di Stato
Sen. Claudio Barbaro
segreteria.barbaro@mase.gov.it
segreteria.barbaro@pec.mite.gov.it

e p.c.
Sottosegretario di Stato
Patrizio Giacomo La Pietra
sottosegretario.lapietra@masaf.gov.it
aoo.sottosegretario.lapietra@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: sentenza Consiglio di Stato del 31/01/2024, n. 982/2024.

Egr. Min. Pichetto Fratin,
Egr. Min. Lollobrigida,

con l'occasione della pubblicazione della sentenza in oggetto (allegata alla presente), corre l'obbligo di segnalare una anomalia nel sistema dello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti ad ISPRA dall'articolo 2 del Decreto 21 maggio 2010, n. 123.

La sentenza stigmatizza un cortocircuito storico individuato nella cronicità della strategia d'azione di ISPRA che corre idealmente sempre sul medesimo binario guidato da un orientamento univoco e costante, spesso ostativo e con effetto paralizzante rispetto all'esercizio delle prerogative e degli obblighi decisionali posti in capo alle Regioni.

Le proporzioni della problematica spaziano dai pareri circa le deroghe di cui alla Direttiva 2009/147/CE e relativa "Guida alla disciplina della caccia" – già richiamati all'interno della sentenza - sino ai calendari venatori regionali.

Ne è conferma l'arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato che, definitivamente pronunciando, censura il comportamento omissivo di ISPRA con riferimento all'inadempimento dell'Istituto a rendere parere su tutte le questioni assegnate dalla Regione Liguria. Giova sottolineare che le richieste, nel caso di specie, attenevano al parere sul regime di deroga al prelievo di uccelli ed alla determinazione della c.d. "piccola quantità". Il parere obbligatorio, ma non vincolante, è stato emesso per la deroga (nel segno del diniego), ma non per l'individuazione della piccola quantità. Si profila quindi uno stile di azione prossimo alla ricerca di una imposizione coattiva che il dettato normativo non concede ai pareri dell'Istituto, ritenendolo organismo di supporto scientifico altamente qualificato, ma privo di quel potere decisionale conferito alla p.a. competente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Un'approfondita riflessione viene inoltre riservata alla struttura finanziaria dell'Istituto che è sorretta integralmente da fondi pubblici sia per garantirne il funzionamento, sia per la difesa giurisdizionale affidata all'Avvocatura dello Stato. Urge pertanto un reindirizzamento incisivo verso la correttezza dell'azione di ISPRA che, nello svolgimento dei propri compiti, persegua gli obiettivi di oggettività e di scientificità in ossequio alle disposizioni di legge vigenti, al fine di adempiere alle proprie funzioni e di evitare il moltiplicarsi di contenziosi sulle questioni portate alla luce dalla sentenza 982/2024, in considerazione della pubblicità resa dalla stessa e della reiterazione delle modalità di lavoro dell'Istituto.

Confidando in un Vostro tempestivo intervento in seno ai vertici di ISPRA, si resta in attesa di un riscontro in merito a quanto sopra.

Inoltre, in un'ottica di cooperazione interistituzionale, si propone un incontro sul tema in oggetto in data da concordarsi per le vie brevi.

Cordiali saluti.

I consiglieri regionali della Lombardia